

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA DI QUARTIERE “D.BOSCO”

La Biblioteca di quartiere “D. Bosco” dell’opera salesiana Redentore mette a disposizione di tutti i cittadini di Bari, specialmente degli abitanti del Quartiere Libertà - dove si trova l’opera salesiana - attraverso la lettura in sede che in prestito un’organica raccolta di libri, di riviste e di enciclopedie, assicurando un qualificato servizio di informazione e di consulenza ai lettori.

ORARIO

Art. 1. L’orario di apertura e chiusura della Biblioteca è il seguente: dalle ore 10,00 alle 19.00, dal lunedì al venerdì.

Art. 2. La Biblioteca è chiusa nel giorno del sabato; ed inoltre tutto il mese di agosto, per i lavori di spolveratura e di restauro, di inventario e di revisione.

Art. 3. In casi di grave ed urgente necessità, il direttore potrà tenere chiusa la Biblioteca, avvisando tempestivamente il pubblico.

LETTURA

Art. 4. È a tutti rigorosamente vietato:

- fumare in qualsiasi ambiente della Biblioteca;
- entrare e trattenersi nella sala di lettura per semplice passatempo o per fini estranei allo studio;
- servirsi, insieme ad uno o più lettori, contemporaneamente, della medesima opera;
- far segni o scrivere sui libri della Biblioteca, sia pure per correggere evidenti errori dell’autore o del tipografo.

Art. 5. Sono ammessi alla lettura in Biblioteca coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, salvo casi permessi dal direttore, di volta in volta. I minori vanno accompagnati dai genitori.

Art. 6. Le ricerche sui cataloghi vengono eseguite dai lettori, che possono chiedere l’assistenza del personale della Biblioteca.

Art. 7. La richiesta di opere in lettura va fatta indicando chiaramente, sulla scheda apposita distribuita dall’impiegato, l’autore, il titolo, l’edizione, il volume e la segnatura dell’opera richiesta, nonché il nome, il cognome, la professione e l’indirizzo di chi ne fa richiesta. Per ogni opera va fatta una richiesta separata.

Art. 8. Le opere di pregio vengono date in lettura solo dopo aver preventivamente accertato l’identità, la serietà degli intenti e la necessità di studio dei richiedenti.

Art. 9. Normalmente non si concedono in lettura più di due volumi alla volta.

Art. 10. Nessun lettore può uscire dalla Biblioteca senza aver prima restituito le opere ricevute precedentemente in prestito.

Art. 11. Chi trasgredisce la disciplina della Biblioteca o ne turbasse la quiete, potrà essere allontanato dalla medesima e non essere più ammesso alla lettura.

Art. 12. Salva ogni responsabilità civile o penale, chi si rende colpevole di sottrazione o, intenzionalmente, di guasti nei confronti della Biblioteca o commetta altri gravi mancanze nei locali della stessa, viene escluso definitivamente dall’accesso in Biblioteca.

INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE

Art. 13. Le informazioni bibliografiche potranno essere richieste agli impiegati della Biblioteca e da questi concesse compatibilmente con le esigenze di servizio.

RIPRODUZIONI

Art. 14. In Biblioteca funziona un servizio di riproduzione in fotocopia. Da esso viene escluso il materiale librario che vada soggetto, a giudizio del direttore, a deterioramento.

PRESTITO

Art. 15. Nell'interesse degli studi, è consentito il prestito, con le esclusioni e le limitazioni di cui ai paragrafi seguenti. Normalmente, tale prestito è concesso agli utenti che abbiano la residenza nella città di Bari o quando il direttore ne conceda una deroga motivata a tale norma.

Art. 16. È escluso dal prestito

- a) il materiale di particolare pregio storico o artistico;
- b) quello di cui particolari ragioni sconsigliano l'allontanamento dalla sede.

Art. 17. Sono di regola esclusi dal prestito:

- a) le enciclopedie, i dizionari, i repertori bibliografici, ed in generale le opere di consultazione o di frequente uso;
- b) i fascicoli dei volumi in corso di pubblicazione, e quelli delle pubblicazioni periodiche;
- c) le miscellanee legate in volumi;

È facoltà del direttore derogare, in casi eccezionali, a tale norma.

Art. 18. Chi chiede libri in prestito deve esibire all'impiegato addetto la carta di identità o altro documento equipollente.

Art. 19. Salvo casi eccezionali, rimessi al giudizio del direttore, ad una stessa persona non si possono prestare più di due opere, né più di due volumi per volta.

Art. 20. Chi ha libri in prestito è tenuto a dare immediata notizia alla Biblioteca di eventuali cambiamenti di abitazione.

Art. 21. È vietato al lettore di prestare ad altri le opere ricevute in prestito: i trasgressori sono esclusi da ulteriori prestiti.

Art. 22. Il prestito ha la durata di trenta giorni e può essere, di mese in mese, rinnovabile, se l'opera non è richiesta da altri.

Il direttore ha, però, la facoltà di esigere la restituzione immediata delle opere date in prestito, in qualsiasi momento.

Art. 23. I lettori che dovessero restituire opere ricevute in prestito oltre i limiti di trenta giorni, sono esclusi da ulteriori prestiti. I danni eventualmente apportati alle opere ricevute in prestito saranno addebitati all'utente.

Art. 24. Il periodo dell'anno in cui sono in corso nella Biblioteca le operazioni di inventario e di revisione è escluso dalla possibilità di effettuare prestiti.

Nel medesimo periodo si provvederà alla restituzione ed alla ricollocazione nel loro posto di tutte le opere date comunque in prestito.

P.S. Il presente "Regolamento" è stato redatto dal Consiglio Direttivo dell'Associazione del "Laboratorio Don Bosco oggi per la cultura, l'educazione e la pastorale", ed immediatamente applicato, su mandato dell'Assemblea Generale dei Soci al Presidente, in data 21 gennaio 2016.

Il Direttore del Redentore Salesiani Bari
Dr. Francesco Preite

Il Presidente "Laboratorio Don Bosco oggi"
e Responsabile della Biblioteca di quartiere
prof. Giuseppe Ruppi